

DICHIARAZIONI24

Perdite su crediti,
deducibilità
per le transazioni
con i debitori

Perdite su crediti, deducibili gli accordi con il debitore

Giorgio Gavelli — a pag. 20

DICHIARAZIONI24

Le parti non devono
appartenere
allo stesso gruppo

Deducibile l'importo
non incassato
e cancellato dal bilancio

Giorgio Gavelli

Sono deducibili, e a quali condizioni, le perdite su crediti per i quali l'impresa ha optato per una transazione con il debitore? Avvicinandosi le scadenze per il versamento delle imposte per il 2018 il quesito – proposto sulla piattaforma Dichiarazioni24 del Sole 24 Ore – è frequente in ambito Ires e Irpef.

In primo luogo, occorre distinguere il motivo della transazione: se non sono le difficoltà finanziarie del debitore ma altre cause, come una contestazione sulla fornitura, il relativo onere non costituisce perdita su crediti ma sopravvenienza passiva (circolare 26/E/2013), il che evita l'applicazione dell'articolo 101, comma 5 del Tuir e ha effetti ai fini Irap: le sopravvenienze passive correlate a componenti imponibili sono deducibili ai fini Irap (Cassazione 11217/2011).

Occorre poi interrogarsi sulla possibilità per l'accordo transattivo di

rappresentare quegli «elementi certi e precisi» che rendono deducibile la perdita su crediti. Nella circolare 26/E/2013, l'Agenzia ha affermato che le condizioni di deducibilità si intendono verificate quando:

- creditore e debitore non appartengono allo stesso gruppo (ipotesi in cui l'Amministrazione ha individuato un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, risoluzione 70/E/2008);
- le difficoltà finanziarie del debitore sono documentate (ad esempio, dall'istanza di ristrutturazione presentata o dalla presenza di debiti insoluti anche verso terzi).

Secondo l'Agenzia, anche in caso di transazione, la perdita su crediti può essere giustificata sotto il profilo della convenienza economica, allo stesso modo e in presenza delle condizioni previste in caso di cessione a titolo definitivo (infruttuosi tentativi di recupero, lettere del legale eccetera). Ciò al di là delle ipotesi di assoggettamento a procedure concorsuali o simili e di crediti di modesto importo (articolo 101, comma 5 del Tuir).

Per la Cassazione la scelta di transigere con un cliente non rende indeducibile la perdita conseguente perché il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone limitazioni a seconda della causa (ordinanza 10256/2013). Per cui, la deducibilità della perdita può basarsi su fatti oggettivi, che rendano ragione-

vole la scelta dell'imprenditore di transigere anche per importi inferiori al credito originario, invece di proseguire nell'azione giudiziale (ordinanza 10634/2018), non senza considerare che non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore (sentenza 27296/2014), anche perché possono rientrare nella strategia di un'impresa operazioni antieconomiche, in vista di benefici su altri fronti (sentenza 23863/2007).

La considerazione forse più importante attiene al comma 5 dell'articolo 101 Tuir, laddove il legislatore riconosce la sussistenza degli elementi certi e precisi qualificanti la deducibilità della perdita «in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili». Infatti, secondo l'Oic 15 la cancellazione contabile del credito va operata quando i relativi diritti contrattuali si estinguono. Una delle ipotesi in cui ciò avviene è la transazione che «fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti». Per cui, al di là di fattispecie di abuso da perseguire con gli ordinari strumenti di accertamento, una transazione motivata porta alla deducibilità della parte di credito non incassata come conseguenza dell'eliminazione contabile del relativo importo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Dichiarazioni24

Prosegue il filo diretto
del Sole 24 Ore con le
risposte ai quesiti

I RELATORI DEL 6 GIUGNO



**LUCA
GAIANI**

Competenza contabile e fiscale:
la gestione dei costi a cavallo



**GIORGIO
GAVELLI**

Le spese di ospitalità
e di rappresentanza



**CARLOTTA
BENIGNI**

Le società immobiliari

L'INIZIATIVA

1 L'APPUNTAMENTO

Le dichiarazioni dei redditi delle società

Giovedì 6 giugno il secondo appuntamento con i convegni di Dichiarazioni24, il nuovo percorso di informazione professionale del Sole 24 Ore che accompagna professionisti e imprese lungo la stagione dichiarativa 2019. 'appuntamento di dopodomani (in diretta dalle ore 10) è dedicato agli adempimenti delle società: dalla gestione dei costi a cavallo tra competenza contabile e fiscale alle spese di ospitalità e rappresentanza fino alle società immobiliari. Per seguire il convegno è necessario collegarsi al sito dichiarazioni24.ilssole24ore.com, dove è possibile vedere in differita anche la registrazione del convegno del 30 maggio

2 IL FILO DIRETTO

Invio quesiti e accesso ai documenti

Oltre alla visione dei videoforum (nove in tutto fino alla fine dell'anno, compreso quello di giovedì 6 giugno) con l'abbonamento a Dichiarazioni24 si acquisisce anche il diritto alla consultazione della banca dati dedicata e alla possibilità di inviare quesiti agli esperti del Sole 24 Ore che risponderanno nel corso dei videoforum. Dichiarazioni24 è in vendita al prezzo di lancio di 119 euro (più Iva). Il pacchetto è compreso negli abbonamenti a Plusplus-24 Fisco Ai e Plusplus24 Fisco Pro.

